



Direzione Generale Attività Legislativa
Unità Dirigenziale Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

Dossier di documentazione legislativa

Proposta di legge

*"Istituzione del servizio di sociologia del
territorio della Regione Campania"*

Reg. Gen. n.109/XI Leg.

Firmatari	Conss. Carmela Fiola e Vittoria Lettieri
Data documento	28 ottobre 2022
Dirigente	dott.ssa Rosaria Conforti
A cura di	dott. Salvatore Longobardi P.O. Staff Unità Dirigenziale Studi Legislativi e Servizio Documentazione
Istruttoria a cura di	dott.ssa Carmen Palmieri Istruttore amministrativo
Assegnato per esame	VI Commissione Consiliare Permanente
Assegnato per parere	II Commissione Consiliare Permanente
Scheda ATN (art.84 R.I.)	Presente
AIR e analisi di fattibilità (art.86 R.I.)	Presente
Relazione illustrativa	Presente
Relazione tecnico - finanziaria	Presente
Norma finanziaria	Presente

Indice

Normativa internazionale e comunitaria.....	pag. 3
Normativa nazionale.....	pag. 5
Normativa Regione Campania.....	pag. 8
Normativa regionale.....	pag. 9
Prassi.....	pag. 10
Giurisprudenza.....	pag. 10
Osservazioni.....	pag. 12

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ai fini dell'approfondimento della tematica oggetto della proposta di legge si elenca la normativa di riferimento.

NORME INTERNAZIONALI

Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata a New York il 20 novembre 1989 (artt. 28 e 29)

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006

Dichiarazione universale dei diritti umani, del 10 dicembre 1948, sottoscritta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (art.26)

Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, del 3 gennaio 1976 nato, redatto dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (art.13)

Convenzione contro la discriminazione nell'istruzione, del 14 dicembre del 1960, sottoscritta dalla Conferenza Generale dell'UNESCO

NORME COMUNITARIE

PRINCIPALE NORMATIVA EUROPEA

Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea, artt.3, 21, 24, 26

TFUE, artt.10, 19, 83, 165 e 166

Carta sociale europea, del 18 ottobre 1961, adottata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa (artt.7 e 10)

Quadro Europeo delle Qualifiche, del 23 aprile 2018

Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta ad Istanbul l'11 maggio 2011

DIRETTIVE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del Regolamento (UE) n.1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

RISOLUZIONE PARLAMENTO EUROPEO

Risoluzione del Parlamento europeo (2020/2209(INI)), del 7 ottobre 2021 sulla protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: insegnamenti appresi

RACCOMANDAZIONE CONSIGLIO

Raccomandazione del Consiglio (2017/C 189/03), del 22 maggio 2017, sul Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

COMUNICAZIONE

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (COM2021/101 final) "Un'unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030"

PRINCIPALI NORMATIVE NAZIONALI

Costituzione

Artt. 2, 3, 30, 33, 34, 81, 117 co.2 lett. m), 117 co.3, 118

Legge 22 dicembre 2021, n.227

"Delega al Governo in materia di disabilità"

Legge 11 gennaio 2018, n.3

"Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute" (art.5)

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.65

"Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n.107"

Legge 13 luglio 2015, n.107

"Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"

Legge 27 giugno 2013, n.77

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011"

Legge 14 gennaio 2013, n.4

"Disposizioni in materia di professioni non organizzate"

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137

"Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art.3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148"

Legge 8 ottobre 2010, n.170

"Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"

Legge 3 marzo 2009, n.18

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità"

Decreto legge 13 agosto 2011, n.138

"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari" (art.3-bis)

Convertito, con modificazioni, dalla **Legge 14 settembre 2011, n.138**

Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n.28

"Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89

"Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n.133"

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81

"Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133"

Decreto legge 23 febbraio 2009, n.11

"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"

Convertito, con modificazioni, dalla **Legge 23 aprile 2009, n.38**

Legge 24 dicembre 2007, n.244

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" (art.2, co.38)

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152

"Norme in materia ambientale"

Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n.59

"Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della Legge 28 marzo 2003, n.53"

Legge 8 novembre 2000, n.328

"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n.265"

Legge 3 agosto 1999, n. 265

"Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n.142"

Legge 15 marzo 1997, n.59

"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297

"Testo Unico in materia di istruzione"

Legge 5 gennaio 1994, n.36

"Disposizioni in materia di risorse idriche"

Legge 27 maggio 1991, n.176

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989"

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309

"Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"

Legge 26 giugno 1990, n.162

"Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della Legge 22 dicembre 1975, n.685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"

PRINCIPALI NORMATIVE REGIONE CAMPANIA

Statuto della Regione Campania

Artt.1, 7, 8, 9, 19, 20 e 53

Delibera di Giunta Regionale 28 dicembre 2021, n.628

"Piano nazionale servizi e interventi sociali 2021-2023: indirizzi per la programmazione III annualità IV piano sociale regionale e per la predisposizione del piano sociale regionale 2022-2024"

Legge Regionale 1 dicembre 2017, n.34

"Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza"

Legge Regionale 22 maggio 2017 n. 13

"Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania"

Legge Regionale 18 maggio 2016, n.13

"Disposizioni per l'assistenza alle persone disabili prive del sostegno familiare e modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n.2 (Istituzione del sistema integrato regionale per la emergenza sanitaria)"

Legge Regionale 3 agosto 2013, n.9

"Istituzione del servizio di psicologia del territorio della Regione Campania"

Legge Regionale 6 luglio 2012, n.15

"Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza"

Legge Regionale 30 settembre 2008 n.13

"Piano Territoriale Regionale"

Legge Regionale 23 ottobre 2007, n.11

"Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328"

PRINCIPALI NORMATIVE REGIONALI

Basilicata

Legge Regionale Basilicata 6 ottobre 2021, n.46

"Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in situazione di difficoltà"

Friuli Venezia - Giulia

Legge Regionale Friuli Venezia – Giulia 31 maggio 2012, n.11

"Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell'individuo"

Legge Regionale Friuli Venezia – Giulia 7 luglio 2006, n. 11

"Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità"

Legge Regionale Friuli Venezia – Giulia 31 marzo 2006, n.6

"Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"

Toscana

Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n.41

"Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"

Calabria

Regolamento Regionale 16 dicembre 2016, n.17

"Regolamento sulle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità"

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale, sentenza del 22 maggio 2018, n.147

“Invero, questa Corte, con orientamento ormai costante, ha affermato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali» (sentenza n. 98 del 2013).

Nel caso in esame, però, le norme impugnate non introducono alcuna nuova figura professionale, limitandosi ad istituire un nuovo servizio sociale regionale, il Servizio di sociologia del territorio, da garantire in ogni ambito territoriale con la presenza di almeno un operatore sociologo.”

Corte Costituzionale, sentenza del 4 aprile 2011, n.128

“Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1-quinquies, del d.l. 25 gennaio 2010, n.2 (introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n 42), sollevata in relazione agli artt.117, terzo comma, e 119 della Costituzione, perché, prevedendo la soppressione delle Autorità territoriali d’ambito nel servizio idrico integrato (art.148 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152) e nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art.201 del d.lgs. n.152 del 2006) per mere esigenze di risparmio di spesa, porrebbe un limite puntuale a una voce specifica di spesa che non rappresenta un rilevante aggregato della spesa di parte corrente. Infatti, la ricorrente muove dall’erroneo assunto che la disposizione censurata sia riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, mentre invece la disciplina delle Autorità d’ambito territoriale ottimale rientra nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale. Tale disciplina attiene alla tutela della concorrenza, perché l’individuazione di un’unica Autorità d’ambito consente la razionalizzazione del mercato; attiene, allo stesso tempo, alla tutela dell’ambiente, perché l’allocazione delle competenze sulla gestione all’Autorità d’ambito territoriale ottimale serve a razionalizzare l’uso delle risorse e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della “biosfera” intesa «come “sistema” [...] nel suo aspetto dinamico». Lo Stato ha, pertanto, piena facoltà di

disporre - come ha fatto con la norma impugnata - la soppressione delle Autorità d'ambito."

OSSERVAZIONI

1. La PdL *de qua* rientra tra le competenze legislative della Regione, alla stregua della previsione costituzionale;
2. Il progetto di legge cui il dossier si riferisce è corredato di Scheda di Analisi Tecnico–Normativa redatta dalla struttura amministrativa della VI Commissione consiliare permanente, di relazione tecnica (*rectius* relazione illustrativa) e di relazione tecnico – finanziaria, la quale non indica la Missione, il Programma, il Titolo ed il Bilancio previsionale su cui gravano gli oneri finanziari. Tali voci sono determinate all’art.4 della PdL, che registra un’incongruenza relativamente al Bilancio di previsione finanziario in corso, riferendosi alle annualità 2022 – 2024, e non 2021 – 2023;
3. Si segnala che l’art.4 della l.r. 13/2017 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Cost., con sentenza n.147/2018, per violazione dell’art.81 Cost. In via consequenziale, ai sensi dell’art.27 della L. 11 marzo 1953, n.87 (*"Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale"*), con il medesimo provvedimento giudiziario è stata dichiarata l’illegittimità cost. degli artt.1, 2, 3, 5 e 6 della l.r. 13/2017. Quest’ultima sembrerebbe non essere stata abrogata ed avere, di conseguenza, tutt’ora vigenza nell’ordinamento giuridico campano;
4. La PdL iscritta al Reg. Gen. n.109 presenta talune differenze rispetto alla l.r. 13/2017 e, più specificatamente:
 - a) l’art.1, co.2 indica unicamente *"Gli ambiti territoriali competenti"*
 - b) all’art.2, co.1 sono state modificate le lett. d), e), f), h), i) ed aggiunte le lett.j), k)
 - c) l’art.3 specifica la L. 4/2013
 - d) l’art.4 indica la copertura finanziaria
 - e) all’art.5 è stato aggiunto il co.2.

In materia finanziaria, l’attuale co.3 dell’art.81 Cost., stabilendo che *«ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte»*, conferma

l'obbligo di copertura finanziaria sia per le leggi che determinano nuove e maggiori spese e sia per quelle che determinano minori entrate, in quanto entrambe generano uno squilibrio di bilancio cui occorre far fronte con una riduzione delle spese con nuove o maggiori entrate. Tra oneri e mezzi finanziari si instaura, così, un necessario rapporto di coerenza, che deve essere accertato, oltre che sul piano quantitativo, anche sul piano temporale, per assicurare la sincronia tra il determinarsi degli effetti finanziari onerosi e l'acquisizione delle relative risorse.

In materia di legislazione ordinaria, il riferimento normativo è costituito dalla Legge di contabilità e finanza pubblica, L. n. 196/2009 e *ss.mm.ii.*, in particolare l'art.17, co.3, della L. n.196/2009, come modificato dall'art.3, L. n.163/2016, con riferimento alla relazione tecnica.

La norma prescrive che tale strumento tecnico-redazionale si accompagni ai disegni di legge, agli schemi di decreto legislativo, e agli emendamenti di iniziativa governativa, riferendosi quindi, *in primis*, all'ambito della produzione normativa statale. Il successivo co.6 estende, tuttavia, la medesima previsione anche ai disegni di iniziativa regionale, in coerenza con l'impostazione generale dello stesso art.17 che, finalizzato all'attuazione dell'art.81 Cost. e riferito, come si desume dal co.1, a "*ciascuna legge*", si indirizza anche alla legislazione regionale, altrettanto tenuta ad indicare espressamente la spesa autorizzata ogni qualvolta importi nuovi o maggiori oneri.

L'art.19, co.2, richiamando nuovamente il disposto dell'art.81, co.4 Cost., dispone l'applicazione del principio della copertura finanziaria anche alle leggi che prevedono oneri, adottate dalle Regioni e dalle Province autonome, attraverso l'uso delle medesime tecniche di copertura stabilite per le leggi dello Stato, in quanto applicabili.

Tanto premesso, così come osservato anche dalla Corte dei Conti nella Deliberazione n.08/SEZAUT/2021/INPR del 1 giugno 2021 – Sezione delle

Autonomie – *“Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali”*, le clausole di invarianza della spesa *“devono essere giustificate da puntuali relazioni o documenti esplicative”* ed eventualmente corredate dalla relazione tecnico-finanziaria, ai sensi dell’art.13 del Regolamento regionale della Campania 7 giugno 2018, n.5 e dell’art.9 della l.r. 5 dicembre 2017, n.37, in linea con la normativa di finanza statale dettata dall’art.21, co.5 e ss., della L. n.196/2009 e ss.mm.ii.

Lo stesso art.9 della l.r. 5 dicembre 2017, n.37 prevede che, le proposte di legge e gli emendamenti che comportino oneri finanziari, siano corredate da una relazione tecnico-finanziaria in cui siano indicati i metodi, l’attendibilità e la quantificazione degli oneri, mentre in caso di leggi che non comportano ulteriori spese a carico del bilancio regionale, bisogna indicare gli elementi idonei a comprovare l’invarianza finanziaria.

Va aggiunto che, nella logica di un pieno rispetto del principio contabile della chiarezza e della trasparenza, la relazione tecnica deve accompagnare anche gli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale.

In tale ipotesi occorre, infatti, considerare (e specificare nella *“relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati e sulle relative coperture finanziarie”*) se le nuove funzioni siano o meno espletabili, effettivamente, con le risorse finanziarie disponibili, per evitare che in sede di previsione annuale di bilancio intervengano richieste per l’apostamento di risorse ulteriori, necessarie agli adempimenti richiesti dalle norme, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.

Il principio di copertura finanziaria delle leggi è stato declinato dalla Corte Costituzionale in una molteplicità di corollari, che trovano comunque basamento in una *regula iuris* su cui si è ormai consolidato in maniera granitica l’orientamento giurisprudenziale in materia: il *“canonizzato”* principio della

copertura finanziaria *“credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale”*. A tale dettame si richiama un cospicuo numero di pronunce.

Sulla base di questo precetto, l'operazione di copertura finanziaria, pertanto, deve avvenire sulla scorta dei seguenti (alcuni) criteri, affermati più volte dalla Corte:

a) le leggi istitutive di nuove spese debbono contenere una *<esplicita indicazione>* del relativo mezzo di copertura (sent. n.26 del 2013, nonché, *ex plurimis*, sentenze n.386 e 213 del 2008, n.359 del 2007);

b) la copertura di nuove spese deve essere ancorata a *“criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza in adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri”* (*ex multis*, sentenze n.192 del 2012, n.106 e n.68 del 2011, n.141 e n.100 del 2010);

c) la tecnica di copertura esige una analitica quantificazione a dimostrazione della sua idoneità (sent. n.26 del 2013);

d) la declaratoria di assenza di onere non vale di per sé a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura dato che *“non si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione della così detta “copertura”, cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere: la mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa”* (sentenze n.18 del 2013, n.115 del 2012);

e) l'onere e la copertura devono essere contestuali (cd. *Principio della autosufficienza della legge di spesa in ossequio all'art. 81 Cost.*); il principio della previa copertura della spesa in sede legislativa è inderogabile e non può essere demandata –per specifiche azioni attinenti alla salvaguardia degli equilibri del bilancio- agli organi di gestione in sede diversa ed in un momento successivo da quello indefettibilmente previsto dall'art.81 Cost. (sentenza n.192 del 2012);

- f) divieto dell'utilizzo e contabilizzazione di un avanzo di amministrazione "*presunto*", non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenze n.70-192 del 2012);
- g) l'indicazione della quantificazione e della relativa copertura, ai sensi dell'art.81 Cost., è richiesta anche quando alle nuove o maggiori spese (comunque da quantificare analiticamente) possa farvi fronte con somme già iscritte nel bilancio (sentenze n.147/2018, n.272/2011 e n.115/2012);
- h) la spesa per i taluni servizi (diritti) obbligatori non può essere *<coperta>* (e compresa) solo "*nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio*", in quanto legittimerebbe una decisione arbitraria dell'Ente di coprire in modo discontinuo i costi del servizio (diritto), precludendo ad assicurare l'effettività del medesimo diritto (sent. n.275/2016);
- i) nell'ordinamento contabile non esiste un principio di intrasferibilità assoluta tra spese obbligatorie e spese discrezionali, essendo sempre possibile una volta venuto meno il titolo di una determinata spesa, procedere ad un diverso impiego delle relative disponibilità con variazioni di bilancio, ovvero, sempre con legge regionale, intervenire mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa in seguito al venir meno del relativo capitolo di bilancio (sent. n.108/2014);
- l) la quantificazione della spesa se mancante, insufficiente o inesatta, si risolve in difetto di copertura finanziaria, perché questa è effettiva e conforme all'art.81, solo quando è commisurata ad una corretta definizione nel suo ammontare (sent.386/2008)
- m) la relazione tecnica costituisce elemento essenziale per il rispetto dell'art.81, co.3, Cost. Si tratta, infatti, di un documento con funzione di controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria (Corte cost., sentenza n.25/2021).

f.to Il Funzionario titolare di P.O.
dott. Salvatore Longobardi

Il Dirigente
dott.ssa Rosaria Conforti

Firmato digitalmente da: Rosaria Conforti
Data: 28/10/2022 13:01:16

C.P.